

FILIPPO MARIA GIORGI

La Consulta si pronuncia sulla legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 51, del rito

Fornero (Commento a Corte Costituzionale, 13 maggio 2015, sentenza n. 78 - Pres. A.

*Criscuolo - Red. M.R. Morelli)*¹

- SOMMARIO: - 1. I riferimenti normativi. - 2. La sentenza della Corte cost. n. 387 del 1999 sul procedimento per antisindacalità. - 3. L'ordinanza di rimessione del Trib. Milano 27 gennaio 2014. - 4. Le ragioni di insussistenza, secondo la Consulta, della "forza della prevenzione". - 5. La (ignorata) rilevanza, ai fini della natura impugnatoria dell'opposizione, dell'idoneità al giudicato dell'ordinanza *ex art. 1, comma 49, L. n. 92/2012*. - 6. I "tertia comparationis" affermati e negati dalla pronuncia in commento. - 7. Rilevanza e reale estensione della diversità di *res indicanda* tra le due fasi del rito Fornero. - 8. Gli invocati pronunciamenti sul rito Fornero della Corte di cassazione: diritto vivente?

1. I riferimenti normativi.

Come è noto, il rito introdotto dalla L. n. 92/2012 ha previsto che il primo grado dei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti sia articolato in due fasi: una prima fase di natura urgente, deformalizzata, le cui scelte di trattazione sono per lo più rimesse alla discrezionalità del giudice - salvo per quanto attiene al rispetto del contraddittorio - introdotta da un ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro che deve avere i requisiti minimi di cui all'art. 125 c.p.c. e nella quale l'attività istruttoria non può eccedere gli "atti indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio", fase che si conclude con un'ordinanza "immediatamente esecutiva" con la quale, previa risoluzione di eventuali "questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro", il giudice "provvede ... all'accoglimento o al rigetto" delle domande *ex art. 18 S.L.* o di quelle diverse che siano "fondate sugli identici fatti costitutivi"; la seconda fase è meramente eventuale, conseguendo all'atto di impulso della parte che non abbia fatto e non intenda fare acquiescenza all'ordinanza e che, nel termine (definito) decadenziale di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione di quest'ultima, la opponga avanti allo stesso Tribunale con ricorso avente i requisiti di cui all'art. 414 c.p.c.; le domande proponibili in questa seconda fase sono le stesse che possono costituire oggetto della precedente (domande *ex art. 18 S.L.* e/o "fondate sugli identici fatti costitutivi"), ma possono essere convenuti per la prima volta anche "soggetti diversi rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti"; nella fase di opposizione possono, infine, essere articolate anche domande riconvenzionali, la cui trattazione congiunta è, tuttavia, subordinata alla condizione di essere "fondate su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale". An-

¹ Il contributo è già stato pubblicato sulla Rivista Il lavoro nella giurisprudenza, n. 8-9 del 2015, pagg. 788 e ss.

che il procedimento della seconda fase è parzialmente deformalizzato², ma l'istruttoria deve avere ad oggetto gli atti "ammissibili e rilevanti".

Una delle questioni che questa scarna disciplina e le conseguenti incertezze sulla qualificazione del rito hanno immediatamente posto all'attenzione dell'interprete riguarda l'applicabilità dell'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., ovvero la configurabilità di un obbligo del giudice che abbia emesso l'ordinanza conclusiva della prima fase di astenersi dal trattare e decidere la susseguente fase di opposizione (e, ovviamente, l'esistenza di un diritto delle parti di proporre istanza di ricusazione ove l'opposizione sia assegnata al medesimo giudice-persona fisica che ha emesso l'ordinanza opposta).

- **2. La sentenza della Corte cost. n. 387 del 1999 sul procedimento per antisindacalità.**

Al di là della diversità di opinioni in ordine alle qualificazioni da attribuire a questo rito (soprattutto per quanto attiene alla prima fase), gli elementi di somiglianza strutturale con il procedimento *ex* art. 28 S.L. hanno indotto la parte prevalente della dottrina e della giurisprudenza a ritenere pienamente esportabili nel nuovo rito le conclusioni cui la Consulta era pervenuta, relativamente al rito statutario, con la nota pronuncia n. 387 del 15 ottobre 1999³.

Con questa pronuncia, la Corte osservava:

- che "sul piano generale, esigenza imprescindibile, rispetto ad ogni tipo di processo, è solo quella di evitare che lo stesso giudice, nel decidere, abbia a ripercorrere l'identico itinerario logico precedentemente seguito; sicché, condizione necessaria per dover ritenere una incompatibilità endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni che cadano sulla stessa *res indicanda*";

- che "nel processo civile, la previsione contenuta nell'art. 51, n. 4 cpc, secondo il quale il giudice ha l'obbligo di astenersi 'se ha conosciuto (della causa) come magistrato in altro grado del processo' trova fondamento nella 'esigenza stessa di garanzia che sta alla base del concetto di *revisio prioris instantiae*', che postula l'alterità del giudice dell'impugnazione, il quale si trova - per via del carattere del mezzo di gravame - a dover ripercorrere l'itinerario logico che è stato già seguito onde pervenire al provvedimento impugnato";

- che, nel procedimento *ex* art. 28 S.L., come originariamente disciplinato dalla norma (che assegnava la prima fase al Pretore e l'opposizione al Tribunale) "la fattispecie rientrava all'evidenza nell'ambito della previsione dell'art. 51, n. 4 cpc, avuto riguardo anche alla considerazione" che il decreto "aveva una funzione decisoria idonea di per sé a realizzare un assetto dei rapporti tra le parti non meramente incidentale o strumentale e provvisorio ovvero interinale (fino alla decisione nel merito), ma anzi suscettibile - in caso di mancata opposizione - di assumere valore di pronuncia definitiva, con effetti di giudicato tra le parti. Nello stesso tempo la valutazione delle condizioni che legittimano il provvedimento *ex* art. 28 non divergeva - quanto a parametri di giudizio - da quella che deve compiere il giudice dell'eventuale opposizione, se non per il carattere del contraddittorio e della cognizione sommaria; allo stesso modo, risultando identici l'oggetto e il presupposto dell'azione di tutela contro la condotta antisindacale nelle due fasi, la seconda di esse assumeva valore impugnatorio con contenuto sostanziale di *revisio prioris instantiae*";

- che "il rapporto tra le due fasi, sotto il profilo della imparzialità-terzietà del giudice non può, ora, ritenersi mutato per il semplice sopravvenuto intervento di modifica (legge 8 novembre 1977 n. 847, art. 3, sostitutivo del terzo comma dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970) della sola norma sulla competenza con la riunificazione di questa in capo al giudice monocratico

² Anche il comma 57 dell'art. 1, L. n. 92 del 2012, così come il comma 49, prevede che "all'udienza, il Giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno ...".

³ La sentenza della Corte cost. 15 ottobre 1999, n. 387 è pubblicata per esteso in questa *Rivista*, 2000, 129, con nota di Gallo.

co, essendo rimaste identiche le norme relative ai poteri del giudice nelle diverse fasi, ai presupposti delle pronunce, nonché agli effetti e alle altre regole dello speciale procedimento”;

- che “non può costituire ostacolo ad una applicazione, nelle fasi del procedimento di repressione di condotta antisindacale, della regola della alterità del giudice dell’impugnazione, la dizione del codice di procedura del 1942, cioè ‘magistrato in altro grado del processo’, espressione che deve ‘intendersi alla luce dei principi che si ricavano dalla Costituzione relativi al giusto processo’ e, quindi, ‘non può avere un ambito ristretto al solo diverso grado del processo, secondo l’ordine degli uffici giudiziari, come previsto dall’ordinamento giudiziario, ma deve ricomprendere - con una interpretazione conforme a Costituzione - anche la fase che, in un processo civile, si succede con carattere di autonomia, avente contenuto impugnatorio, caratterizzata (per la peculiarità del giudizio di opposizione di cui si discute) da pronuncia che attiene al medesimo oggetto e alle stesse valutazioni decisorie sul merito dell’azione proposta nella prima fase, ancorché avanti allo stesso organo giudiziario”.

Nel respingere la questione di costituzionalità sollevata, la Corte ha, quindi, ritenuto l’art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c. applicabile al procedimento *ex* art. 28 S.L., “essendo l’interprete tenuto ad una esegesi costituzionalmente corretta della norma denunciata, tale da ricomprendere, tra le ipotesi, dalla stessa contemplate, di obbligo di astensione del giudice per avere conosciuto della causa in un altro grado, quella dell’opposizione a decreto dallo stesso emessa *ex* art. 28, primo comma, della legge n. 300 del 1970”.

In termini sostanzialmente analoghi, la Corte si era, poi, più recentemente pronunciata con la sentenza n. 460 del 23 dicembre 2005, che aveva ritenuto l’applicabilità dell’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. al giudizio di opposizione avverso sentenza dichiarativa di fallimento proposto *ex* art. 18, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ed aveva respinto, quindi, la relativa questione di costituzionalità⁴.

- **3. L’ordinanza di rimessione del Trib. Milano 27 gennaio 2014⁵.**

Con l’ordinanza 27 gennaio 2014 di rimessione al giudice delle leggi della questione di costituzionalità dell’art. 1, comma 51, L. n. 92/2012, il Tribunale di Milano ha preliminarmente affermato che la norma, nel disciplinare la fase, avanti allo stesso Tribunale, di opposizione all’ordinanza emessa a sensi del comma 49, escluderebbe che il giudice delle due fasi debba essere diverso; andando in contrario avviso rispetto ad altre pronunce dello stesso ufficio giudiziario⁶, il giudice remittente ha, quindi, respinto una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, in applicazione dei principi enucleati dalla Consulta con la sentenza n. 387/1999, avendo, tra l’altro, negato ogni affinità tra il “rito Fornero” ed il procedimento per antisindacalità in tale pronuncia preso in esame.

Pur muovendo dalla premessa che il principio sancito dall’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., di per sé non richiederebbe di essere applicato ad un procedimento il cui primo grado sarebbe semplicemente scandito in due fasi, la prima delle quali si conclude con un mero “provvedimento interinale a contenuto decisorio, cedevole nel corso del giudizio di merito”, essendo “notoriamente escluso” che ai procedimenti bifasici “possa trovare applicazione l’obbligo dell’astensione”, l’ordinanza di rimessione, ha, però concluso che la previsione di un “giudice persona fisica unico” si porrebbe “in contrasto con la Carta Costituzionale”, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto “la particolare struttura procedimentale, introdotta dalla legge n. 92/12, pur mirando a costituire un procedimento scandito da due fasi - di cui una ur-

⁴ La sentenza della Corte cost. 23 dicembre 2005, n. 460 è pubblicata per esteso in *Fall.*, 2006, 511, con nota di R. Tiscini.

⁵ La ordinanza di rimessione del Trib. Milano 27 gennaio 2014 è pubblicata per esteso in *Il Lav.n.giur.*, 2014, 581, con nota di questo Autore.

⁶ Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 11 luglio 2013, in *Mass. Giur. lav.*, 2013, 702 ss.

gente e sommaria e l'altra di piena cognizione - pur non istituendo, in senso tecnico, un 'grado' di giudizio, mette mano, di fatto, ad una volta processuale in cui la seconda delle fasi può assumere valore impugnatorio con contenuto sostanziale di *revisio prioris instantiae*⁷.

- **4. Le ragioni di insussistenza, secondo la Consulta, della “forza della prevenzione”⁷.**

Con la pronuncia in commento, la Corte Costituzionale, respingendo l'opposta opinione espressa dall'Avvocatura Generale, dichiara di convenire con la premessa dalla quale è partito il giudice remittente, ovvero l'affermata impossibilità di pervenire all'applicazione dell'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. in via di interpretazione, sulla base di un “processo ermeneutico analogo a quello che ha condotto” la stessa Consulta “nella sentenza (interpretativa di rigetto) n. 387 del 1999, ad enucleare l'incompatibilità” tra i giudici delle due fasi del primo grado del procedimento *ex art. 28 S.L.*, attesa la mancanza di affinità tra il procedimento *ex art. 28 S.L.*, che avrebbe “la funzione esclusiva di reprimere la condotta antisindacale del datore di lavoro”, “vocazione sanzionatoria ed ambito di cognizione correlativamente limitato” - ciò da cui conseguirebbe che “la successiva opposizione ha contenuto effettivamente impugnatorio del provvedimento opposto” - ed il rito Fornero che “ha, viceversa, ad oggetto un determinato rapporto di lavoro, in un giudizio che vede confrontarsi parti legate da un vincolo negoziale, con un ambito di cognizione ben più ampio, che può arrestarsi ad una prima fase di valutazione sommaria, ma suscettibile di evolversi nell'esame più approfondito che le parti richiedano nella successiva fase, appunto, della opposizione”.

La Corte aderisce, quindi, alla ricostruzione del rito, definita “diritto vivente”, recentemente operata con tre pronunciamenti dalla Corte di Cassazione (a Sezioni Unite, quanto alla n. 19674 del 2014⁸ ed a Sezione Semplice - Sesta civile sottosezione Lavoro - quanto alle nn. 3136 e 7782 del 2015), che hanno qualificato il primo grado del rito Fornero come un procedimento bifasico nel quale “la fase di opposizione - non costituendo una *revisio prioris instantiae* della fase precedente ma solo “una prosecuzione del giudizio di primo grado” - non postula l'obbligo di astensione (del giudice che abbia pronunciato l'ordinanza opposta), previsto dall'art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c.”.

Esclusa, quindi, ogni possibilità di attribuire applicazione in via interpretativa, nel rito Fornero, all'obbligo di astensione di cui all'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., la Corte ha ritenuto che i denunciati sospetti di incostituzionalità sarebbero infondati, quanto alla pretesa violazione del principio di uguaglianza, perché il *tertium comparationis* proposto dal giudice remittente, ovvero l'art. 669 *terdecies*, comma 2, c.p.c. (che vieta al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare di far parte del collegio che decide sul reclamo) non può considerarsi tale a causa della natura di “vera e propria impugnazione” del reclamo cautelare; “una significativa analogia” sarebbe ravvisabile, viceversa, con riferimento all' “ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione (anticipatoria dell'esito del giudizio di primo grado, ove non revocata con la sentenza, peraltro eventuale, che definisce il giudizio), di cui all'art. 186 *quater* c.p.c.”, relativamente alla quale la stessa Corte, con l'ordinanza n. 168 del 2000, ha ritenuto che la prosecuzione del giudizio avanti alla medesima persona fisica “lungi dal violare il diritto di difesa per eventuale incidenza della forza della prevenzione nel giudizio del decidente, offre alle parti una garanzia di maggiore ponderazione del contenzioso in sede decisoria”.

Ugualmente insussistente sarebbe la denunciata violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in quanto, secondo il consolidato orientamento della Corte (ordinanza n. 359 del 1998; sentenza n. 326 del 1997; sentenza n. 363 del 1998; ordinanze n. 101 del 2004 e n. 220 del 2000; ordi-

⁷ Per “forza della prevenzione” si intende comunemente la naturale tendenza a confermare la decisione già assunta.

⁸ La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 18 settembre 2014, n. 19674 è pubblicata in *Il Lav.n.giur.*, 2015, 269 ss., con nota di questo Autore.

nanza n. 497 del 2002; ordinanza n. 168 del 2000), “il principio di imparzialità del giudice, cui è ispirata la disciplina dell’astensione” non può ritenersi violato con riguardo a varie tipologie di procedimenti aventi effettiva natura bifasica, sussistendo “invece, l’obbligo di astensione quando il procedimento svolgentesi davanti al medesimo giudice sia solo “apparentemente bifasico” mentre, in realtà, esso “per la sostanziale identità di valutazioni da compiersi in entrambe le fasi si articola in due momenti, il secondo dei quali assume il valore di vera e propria impugnazione e acquista, pertanto, i caratteri essenziali di altro grado del processo” (sentenza n. 460 del 2005)”.

Quest’ultima ipotesi, sostanzialmente adombrata nell’ordinanza di remissione, non ricorrebbe nella specie perché “l’opposizione non verte ... sullo stesso oggetto dell’ordinanza opposta (pronunciata su un ricorso “semplificato” e sulla base dei soli atti di istruzione ritenuti, allo stato, indispensabili), né è tanto meno circoscritta alla cognizione di *errores in procedendo* o in *iudicando* eventualmente commessi dal giudice della prima fase, ma ... può investire anche diversi profili soggettivi (stante anche il possibile intervento di terzi), oggettivi (in ragione dell’ammissibilità di domande nuove, anche in via riconvenzionale, purché fondate sugli stessi fatti costitutivi) e procedurali, essendo previsto che in detto giudizio possano essere dedotte circostanze di fatto ed allegati argomenti giuridici anche differenti da quelli già adottati e si dia corso a prove ulteriori. Il che appunto esclude che la fase oppositoria (nell’ambito del giudizio di primo grado) - in cui la cognizione si espande in ragione non solo del nuovo apporto probatorio, ma anche delle ulteriori considerazioni svolte dalle parti, quantomeno in sede di discussione e nelle eventuali note difensive - possa configurarsi come la riproduzione dell’identico itinerario logico decisionale già seguito per pervenire all’ordinanza opposta. La quale - in esito alla fase di opposizione - è destinata, comunque, ad essere assorbita nella statuizione definitiva che conclude il primo grado del giudizio: decisione, quest’ultima, che ben può condurre ad un esito differente (rispetto a quello dell’ordinanza opposta) in virtù del nuovo materiale probatorio apportato al processo e del suo ampliamento soggettivo od oggettivo (nei limiti consentiti), anche alla luce della pressoché totale assenza di preclusioni e decadenze per le parti nell’ambito della prima fase”.

- **5. La (ignorata) rilevanza, ai fini della natura impugnatoria dell’opposizione, dell’idoneità al giudicato dell’ordinanza ex art. 1, comma 49, L. n. 92/2012.**

Al fine di escludere la rilevanza dell’esigenza di alterità del giudice nella fase di opposizione di cui all’art. 1, comma 51, L. n. 92/2012, la sentenza in commento ne ha escluso la natura impugnatoria rispetto all’ordinanza conclusiva del precedente segmento processuale, opinione che ha fondato sulla potenziale mancanza di (perfetta) identità tra l’oggetto della cognizione rimessa al giudice rispettivamente nella prima e nella seconda fase.

Rinviando al prosieguo del commento alcune considerazioni sulle reali dimensioni di questo disallineamento, non si può fare a meno di osservare che la sovrapposibilità di *res iudicanda* tra due fasi dello stesso procedimento costituisce sicuramente una conseguenza della natura impugnatoria di quella di esse in successione temporale rispetto alla prima e, come tale, ne costituisce un indice, ma, non per questo, ne può essere ritenuta l’unico elemento identificativo.

Non è l’identità dell’oggetto del giudizio a costituire l’essenza del concetto di impugnazione, bensì l’esigenza, sentita dall’ordinamento, di attribuire alle parti un rimedio finalizzato ad impedire che una pronuncia che produca effetti invocabili anche al di fuori del processo divenga definitiva ed immodificabile, nonostante la sua ingiustizia.

Il perimetro di riesame dell’impugnazione può essere variamente articolato dall’ordinamento, che può consentire un’integrale rivisitazione del contenuto della controversia, senza prevedere fatti specifici determinativi dell’ingiustizia (come avviene nel caso dell’appello), o può individuare i vizi azionabili (come nel caso del ricorso per cassazione e del-

la revocazione), attribuendo, quindi, mezzi limitati, il cui esercizio implica la separazione, almeno sul piano logico, tra una fase rescindente ed una fase rescissoria. Anche il potere delle parti di variare le rispettive domande, eccezioni, prospettazioni difensive, nei vari segmenti del giudizio, può essere variamente dimensionato, ma, in tutti i casi - si ripete - ciò che connota lo strumento processuale è l'effetto impeditivo della definitività ed immodificabilità della pronuncia contrastata.

Questo elemento distintivo del fenomeno impugnatorio è chiaramente desumibile dall'art. 324 c.p.c., che è correlativo all'art. 2909 c.c. e definisce "giudicato" l'effetto che si realizza in conseguenza della improponibilità dei vari mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento.

Se questo è l'aspetto qualificante che consente di attribuire natura impugnatoria ad un procedimento, non v'è dubbio che tale carattere vada innanzi tutto verificato, analizzando l'idoneità del provvedimento conclusivo della precedente fase del processo a dettare una disciplina definitiva del rapporto controverso.

Sulla base di questo percorso, pare a chi scrive che la natura impugnatoria non possa essere negata alla fase giudiziale di cui all'art. 1, comma 51, L. n. 92/2012, come è, d'altronde, reso palese già solo dalla esplicita qualificazione oppositoria - del tutto ignorata, invece, dalla pronuncia in commento - attribuita dal legislatore al suo atto introduttivo.

A questo proposito, va rammentato che la stessa pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione richiamata dalla Consulta, in conformità, peraltro, ad un quasi unanime orientamento della dottrina⁹, ha ascripto all'ordinanza emessa a sensi dell'art. 1, comma 49, L. n. 92/2012 efficacia di giudicato. Una diversa conclusione non sarebbe logicamente giustificabile se si tiene conto, oltre che dell'obbligatorietà del rito, anche della previsione di un termine decadenziale assai breve per la proposizione del giudizio di impugnazione del licenziamento, elementi tutti che renderebbero impossibile al lavoratore azionare i diritti derivanti dalla continuità del rapporto ove all'ordinanza non opposta fosse disconosciuta la idoneità ad accertare i vizi del licenziamento ed i conseguenti effetti.

Una volta confermata la natura impugnatoria della fase dell'opposizione, è, d'altronde, indubbia la ricorrenza della "forza della prevenzione", che impone di escludere che lo stesso giudice che si sia pronunciato con il provvedimento impugnato possa deciderne la revoca o la conferma e determina, quindi, l'immediata operatività dell'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., senza che a ciò osti la circostanza che l'opposizione si svolga avanti allo stesso organo giudiziario e non integri, quindi, in senso formale, un grado "superiore" del giudizio. La stessa pronuncia in commento non può fare a meno di condividere i precedenti pronunciamenti del proprio consenso (di cui alle sentenze n. 387 del 1999 e n. 460 del 2005) secondo i quali, la natura impugnatoria di una fase del procedimento complessivamente svolgentesi avanti allo stesso ufficio giudiziario, attribuisce a quest'ultima, ai fini dell'esigenza di alterità del giudice, "i caratteri essenziali di altro grado del processo".

- 6. I "tertia comparationis" affermati e negati dalla pronuncia in commento.

In ordine al disconoscimento, operato dalla pronuncia in commento, della rilevanza degli argomenti svolti dalla stessa Consulta con la sentenza n. 387 del 1999 in materia di procedimento per antisindacalità, non sembra pertinente il fatto che, nell'ambito di quest'ultimo, a dif-

⁹ Tra i vari autori, si vedano: F.P. Luiso, *La disciplina processuale speciale della legge n. 92 del 2012 nell'ambito del processo civile: modelli di riferimento ed inquadramento sistematico*, in www.judicium.it, 2012, 3, il quale osserva che "si tratta di un processo speciale di cognizione, destinato quindi a concludersi con un provvedimento idoneo al giudicato", sulla base della considerazione che "il legislatore ha disciplinato compiutamente l'intero procedimento e non solo la fase sommaria iniziale". Cfr. anche G. Benassi, *La riforma del mercato del lavoro: modifiche processuali*, in questa *Rivista*, 2012, 754-755; M. De Cristofaro - G. Gioia, *Il nuovo rito dei licenziamenti: l'anelito alla celerità per una tutela sostanziale dimidiata*, in www.judicium.it, 2012, 20.

ferenza che nel rito Fornero, non sia direttamente dedotto un rapporto di lavoro o che esso abbia una “vocazione sanzionatoria”.

Premesso che anche la disciplina sostanziale di cui all’art. 18 S.L. svolge (anche) siffatta funzione, ai fini della comparazione tra procedimenti giurisdizionali, non assumono decisiva rilevanza i rapporti sostanziali deducibili in giudizio, bensì le caratteristiche strutturali dei procedimenti stessi.

La considerazione delle quali induce a dubitare fortemente dell’analogia, ravvisata dalla pronuncia in commento, tra l’ordinanza conclusiva della prima fase del rito Fornero e l’ordinanza *ex art. 186 quater c.p.c.*, che ha esclusiva finalità acceleratoria ed anticipatoria dell’esito del giudizio e soprattutto lascia alla parte che subisce il provvedimento (la parte intimata) l’alternativa se attendere la sentenza, nella convinzione di riuscire a modificare il convincimento del giudice, o rinunciare alla emissione della sentenza per impugnare immediatamente l’ordinanza avanti al giudice superiore, facoltà che non è data, nel rito Fornero, con riferimento all’ordinanza conclusiva della prima fase, alla parte soccombente, atteso che, ove l’ordinanza non venga opposta avanti allo stesso organo giudiziario, essa non è reclamabile avanti alla Corte d’Appello.

Viceversa, sotto il profilo strutturale, l’analogia tra il nuovo procedimento per l’impugnazione dei licenziamenti e quello dedicato alla repressione dell’antisindacalità, è indubbia, se si considera che in entrambi i riti, la prima fase è contraddistinta da una trattazione sommaria e deformalizzata e da esigenze di urgenza connaturate alle situazioni da tutelare, nonché da un livello di approfondimento istruttorio e da un parametro accertativo che ricalcano la superficialità del procedimento cautelare, ma non attribuiscono al provvedimento conclusivo un’efficacia meramente provvisoria o strumentale ed anticipatoria.

Nel procedimento *ex art. 28 S.L.*, l’istruzione è completamente deformalizzata; il giudice può assumere informazioni, ovvero acquisire prove al di là dell’elencazione dei mezzi di prova tipici, assumendole senza il rispetto delle modalità di cui agli artt. 202-262 c.p.c., nonché esercitare poteri di impulso d’ufficio in analogia al disposto dell’art. 421 c.p.c.; solo nella successiva fase di opposizione, l’istruttoria si riepande nelle modalità ordinarie. Cionondimeno, il decreto implica un accertamento della antisindacalità della condotta e l’emanazione di un provvedimento di rimozione degli effetti, ai quali è stata riconosciuta piena efficacia costitutiva e l’idoneità al giudicato¹⁰.

Anche nella prima fase del rito Fornero, il procedimento, sin dall’atto introduttivo, è deformalizzato (salvo per quanto attiene ai requisiti minimi del ricorso e per il rispetto del contraddittorio) e al giudice sono attribuiti i poteri d’ufficio di cui all’art. 421 c.p.c.; gli atti di istruzione probatoria ammissibili sono solo quelli “indispensabili”, formula (utilizzata dal legislatore nel procedimento cautelare uniforme¹¹) con la quale nei procedimenti di primo grado si commisura il giudizio di necessità della prova alla convinzione di mera verosimiglianza che il giudice è chiamato a formarsi a proposito dei fatti di causa¹². Tuttavia, il comma 49 dell’art. 1 della L. n. 92 del 2012 indica che l’oggetto della ordinanza è costituito dall’accoglimento o dal rigetto delle domande di impugnativa del licenziamento “nelle ipotesi regolate dall’art. 18 legge

¹⁰ V. Cass., Sez. lav., 19 agosto 1987, n. 6946; Cass., SS.UU., 12 maggio 1975, n. 1826. V. anche Cass., SS.UU., 31 luglio 2014, n. 17443: “il procedimento *ex art. 28 S.L.* non ha natura cautelare e si conclude con un decreto che chiude la fase sommaria e che, in difetto di opposizione, produce effetti sostanziali di carattere definitivo”.

¹¹ Art. 669 *sexies* c.p.c.

¹² Come è noto, altro significato deve attribuirsi alla “indispensabilità” prevista in grado di appello dagli artt. 345 e 437 c.p.c., che attiene, da un lato, al regime di preclusioni formatosi, per effetto delle allegazioni e deduzioni delle parti, nel primo grado e, dall’altro, alla esigenza di temperare il divieto di “nova” in grado di appello, attribuendo al giudice di questo grado notevoli spazi di discrezionalità (così Sassani, in AA.VV., *Il processo del lavoro nell’esperienza della riforma*, 1985, Milano, 277 ss.). Secondo la giurisprudenza, la nozione di indispensabilità, in secondo grado, è utilizzata come sinonimo di decisività (cfr. Cass., Sez. lav., 20 giugno 2006, n. 14133; Cass., Sez. III, 19 agosto 2003, n. 12118; Cass., Sez. lav., 13 dicembre 2000, n. 15716; ecc.).

300/70”; l’ordinanza non assume, quindi, una funzione meramente strumentale ed anticipatoria degli effetti della sentenza conseguente al successivo giudizio a cognizione piena, bensì esattamente la medesima funzione.

Entrambi i procedimenti, all’esito della prima fase, sfociano, quindi, in un provvedimento che, benché conseguente ad una istruzione fisiologicamente “superficiale”, è, ciononostante, idoneo a definire immodificabilmente, ove non opposto, la controversia insorta.

Anche il rilievo secondo il quale il procedimento *ex* art. 28 sarebbe connotato da un “ambito di cognizione ... limitato”, a differenza del rito Fornero che “ha, viceversa, ad oggetto un determinato rapporto di lavoro” non sembra convincente, sia per la evidenziata irrilevanza della natura sostanziale del rapporto che può essere dedotto in giudizio, sia perché, a ben vedere, anche nel procedimento di cui alla L. n. 92 del 2012, la cognizione del giudice non è affatto estesa ad ogni possibile pretesa inerente il rapporto di lavoro, bensì rigidamente circoscritta alle sole domande di impugnazione del licenziamento che siano fondate sull’art. 18 S.L. e, quindi, abbiano ad oggetto le specifiche sanzioni diversificate ora previste da tale norma (o le sole domande ulteriori che siano “fondate sugli identici fatti costitutivi”); esattamente come avviene nel procedimento statutario, nel quale le domande proponibili sono soltanto quelle tendenti all’accertamento delle condotte datoriali che integrino un comportamento antisindacale nel senso sancito dall’art. 28 S.L. (ovvero che siano limitative della libertà sindacale o del diritto di sciopero).

Inoltre, entrambi i due riti, come si è visto, solo in via del tutto eventuale, per effetto della opposizione proposta avverso l’atto conclusivo della prima fase, sfociano in un procedimento a cognizione piena (o semipiena) per lo più disciplinato dall’ordinario rito lavoristico, soltanto a seguito della definizione del quale, con l’emissione della sentenza, è possibile ottenere la revoca del provvedimento opposto.

Infine, la mancanza di preclusioni nella fase sommaria ha indotto la giurisprudenza ad ammettere che, anche nel giudizio di opposizione del rito statutario (esattamente come si sottolinea avvenire nel rito Fornero), il giudice può tener conto anche di episodi non denunciati nel ricorso introduttivo della precedente fase, purché legati da un rapporto di continuazione con quelli originariamente allegati in quanto riferibili a strategie datoriali attuate con comportamenti in progressione¹³ e può accogliere anche eccezioni proposte per la prima volta solo nella fase a cognizione piena¹⁴.

- **7. Rilevanza e reale estensione della diversità di *res iudicanda* tra le due fasi del rito Fornero.**

L’ultimo rilievo introduce a qualche ulteriore osservazione in ordine all’argomento secondo il quale “l’opposizione non verte ... sullo stesso oggetto dell’ordinanza opposta”.

Si è già detto che ciò non sembra costituire un elemento di contraddizione ineludibile rispetto alla funzione impugnatoria dell’opposizione; ciò può, infatti, dipendere, innanzi tutto, dalla necessità che il giudice della opposizione si pronunci esclusivamente su quelle questioni, domande ed eccezioni che le parti gli sottopongono¹⁵, non venendo, quindi, il giudizio a lui devoluto se non nei limiti di quanto opposto e riproposto dalle parti; ma questa è soltanto una

¹³ V. Cass., Sez. lav., 23 marzo 1994, n. 2808, in *Giust. civ.*, 1994, I, 2205.

¹⁴ V. Cass., Sez. lav., 12 giugno 1987, n. 5179, in *Mass. Giur. lav.*, 1987, 475.

¹⁵ Ove, ad es. l’ordinanza abbia accertato l’illegittimità del licenziamento, ma, ritenuta l’inesistenza del requisito dimensionale, abbia ritenuto applicabile la sola tutela indennitaria *ex* art. 8, L. n. 604/1966 ed accolto la domanda subordinata articolata a sensi di tale norma (in quanto fondata sugli identici fatti costitutivi), a seguito della opposizione proposta dal solo lavoratore che rivendichi la esistenza del requisito di cui all’art. 18, comma 8, S.L., se il datore di lavoro non chieda di modificare l’ordinanza, ma si limiti a resistere all’opposizione e il giudice di quest’ultima si pronunci per la legittimità del licenziamento, non sembra possa essere contestato che la sentenza incorrerebbe in violazione dell’art. 112 c.p.c.

conseguenza dell'effetto parzialmente devolutivo dell'opposizione ed avvalora semmai proprio quanto escluso dalle pronunce di legittimità condivise dalla sentenza in commento, ovvero che la fase di opposizione implica una *revisio prioris instantiae*.

Negare tale qualificazione, in ogni caso, di per sé, significa esclusivamente postulare una estensione dell'effetto devolutivo diversa da quella attribuita all'appello (e recentemente rafforzata dalle modifiche introdotte con la L. n. 134 del 2012) dagli artt. 342 e 346 c.p.c.; un diverso modulo processuale che sarebbe ugualmente compatibile con la natura impugnatoria dell'opposizione anche se si potesse ipotizzare (non è dato sapere sulla base di quali elementi ermeneutici) che essa investa il giudice della nuova fase di ogni aspetto della controversia precedentemente dedotto, senza che si siano create rinunce implicite.

Ugualmente priva di decisività sembra essere la puntualizzazione che il giudizio di opposizione non è "circoscritto alla cognizione di *errores in procedendo* o *in iudicando* eventualmente commessi dal giudice della prima fase, ma ... può investire anche diversi profili soggettivi ... oggettivi ... e procedurali". A questo rilievo può agevolmente replicarsi, osservando che la natura impugnatoria di un procedimento non è esclusa dal fatto che il legislatore consenta una maggiore o minore estensione dello *jus novorum*. Costituisce notazione scolastica che anche il processo di appello ben possa essere articolato dal diritto positivo come un nuovo giudizio, ovvero un giudizio nel quale sia possibile dedurre ed articolare liberamente nuove difese, nuove eccezioni, nuove prove; di talché, il giudice del riesame, secondo tale schema processuale, avrebbe una cognizione piena ed illimitata e potrebbe assumere una decisione diversa da quella assunta in prime cure a prescindere dalla verifica di alcun errore (in procedendo o in iudicando) che sia stato commesso dal primo giudice, esclusivamente in virtù delle nuove risultanze istruttorie acquisite nel processo.

Infine, appare opportuno - nei limiti consentiti dal presente commento - adeguatamente ridimensionare la (meramente) lusingata concreta estensione della materia del contendere che la pronuncia annotata ascrive alla fase di opposizione; estensione che, come si è già avuto occasione di più analiticamente osservare in altra sede¹⁶, in realtà, è circoscritta: sotto il profilo oggettivo, dalla presenza del termine decadenziale di cui al comma 6 della L. n. 604 del 1966 e dal principio di obbligatorietà della fase sommaria, desumibile dal comma 48 dell'art. 1 della L. n. 92/2012, oltre che dalla espressamente richiesta identità di *causa petendi* nelle domande "nuove", incluse le riconvenzionali (con la conseguenza che l'estensione involge pressoché esclusivamente il versante istruttorio, essendo in pratica dovuta e, dunque, limitata alla mancanza di preclusioni probatorie a carico delle parti nella precedente fase); sotto il profilo soggettivo, dalle ipotesi di litisconsorzio facoltativo che (giusta il disposto dei commi 54 e 55 del cit. art. 1, L. n. 92) si tende a ritenere escluse nella prima fase in ragione delle esigenze di urgenza e concentrazione della stessa. Ciò che induce a concludere che l'atto con il quale si ripropongono domande ed eccezioni nella fase di opposizione abbia natura sostanzialmente integrativa degli atti depositati nella precedente fase, al fine di adeguare alle esigenze della cognizione piena le domande e le eccezioni come originariamente articolate¹⁷.

- **8. Gli invocati pronunciamenti sul rito Fornero della Corte di cassazione: diritto vivente?**

¹⁶ Per un analitico esame dei limiti dei "nova" nella fase di opposizione del primo grado del rito Fornero, si veda, se si vuole F.M. Giorgi, *Il nuovo processo per l'impugnazione dei licenziamenti*, in AA.VV., *La riforma del mercato del lavoro. Aspetti sostanziali e processuali*, a cura di F.M. Giorgi, Napoli, 2013, 417-426.

¹⁷ La giurisprudenza qualifica in termini parzialmente analoghi il rapporto tra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vietando all'opposto di introdurre una "mutatio" della originaria domanda ed affermando che, al fine di individuare e valutare il contenuto della domanda introduttiva del giudizio, si debba avere riguardo al ricorso per ingiunzione (Cass., Sez. lav., 3 marzo 2001, n. 3114; Cass., Sez. lav., 6 febbraio 2002, n. 1568, ecc.).

Nella pronuncia in commento, si legge, infine, che la conclusione cui la Consulta è pervenuta, secondo la quale “la fase di opposizione - non costituendo una *revisio prioris instantiae* della fase precedente ma solo ‘una prosecuzione del giudizio di primo grado’ - non postula l’obbligo di astensione (del giudice che abbia pronunciato l’ordinanza opposta)”, costituirebbe la conseguenza di un’interpretazione che “si è, nel frattempo, consolidata comunque, in termini di *diritto vivente*, per effetto dell’intervento ermeneutico della Corte di Cassazione”.

Come già ricordato, la Corte fa espresso riferimento a tre pronunce di legittimità succedutesi in un arco temporale di circa sei mesi, tra il settembre 2014 e l’aprile 2015 e, specificamente, ad una ordinanza delle Sezioni Unite della Suprema Corte in data 18 settembre 2014 (la n. 19674/2014)¹⁸ ed a due sentenze della Sezione Lavoro rispettivamente del 17 febbraio 2015 (la n. 3136/2015)¹⁹ e del 16 aprile 2015 (la n. 7782/2015).

Nella prima pronuncia, la statuizione sopra ricordata, che esclude la natura impugnatoria della fase di opposizione *ex* art. 1, comma 51, L. n. 92 del 2012, costituisce un mero *obiter dictum*, inserito nella complessiva ricostruzione del rito Fornero operata dalla Corte al fine di escludere la natura cautelare della prima fase del procedimento per l’impugnazione dei licenziamenti e di affermare, quindi, l’ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione.

Va notato che, sotto il profilo motivazionale, tale statuizione è stata giustificata dalle Sezioni Unite esclusivamente con il rinvio a quella precedente pronuncia della Consulta (ordinanza n. 205 del 16 luglio 2014), alla quale si fa pure cenno nella prima parte della sentenza qui annotata, che aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa alle stesse norme, sollevata dal Tribunale di Siena con un’ordinanza di rimessione che potrebbe definirsi “simmetrica” rispetto a quella del Tribunale di Milano, in quanto nella stessa si ipotizzava la immediata applicabilità in via interpretativa dell’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. ed il conseguente obbligo di astensione del giudice che abbia emesso l’ordinanza opposta e si denunciavano, quali effetti di pretesa rilevanza costituzionale, gravi ritardi nella definizione del giudizio ed altri inconvenienti pratici nella organizzazione degli uffici giudiziari²⁰.

Come è noto, questo incidente di costituzionalità non è stato valutato dalla Consulta nel merito della sua fondatezza, bensì soltanto ritenuto inammissibile (dalla citata ordinanza n. 205 del 2014) sulla base, sia del rilievo della “inadeguatezza della motivazione, quanto alla prospettazione di inconvenienti fattuali, come tali non rilevanti ai fini del sindacato di legittimità”, sia della osservazione che lo stesso giudice remittente avrebbe ritenuto “preferibile e costituzio-

¹⁸ V. precedente nt. 8.

¹⁹ In Il Lav.n.giur. 8-9/2015, 830 ss.

²⁰ Il capo della motivazione della ordinanza delle Sezioni Unite n. 19674/2014 avente una qualche attinenza con la tematica in questione si esprime testualmente nei termini seguenti: “... Il carattere peculiare di questo nuovo rito sta nell’articolazione del giudizio di primo grado in due fasi: una fase di cognizione semplificata (o sommaria) e l’altra, definita di opposizione, a cognizione piena nello stesso grado. La prima fase è caratterizzata dalla mancanza di formalità: non c’è - rispetto al rito ordinario (quello delle controversie di lavoro) - il rigido meccanismo delle decadenze e delle preclusioni di cui agli artt. 414 e 416 cod. proc. civ.; l’istruttoria, essendo limitata agli ‘atti di istruzione indispensabili’, è semplificata o sommaria quale quella così qualificata nel procedimento di cui agli artt. 702 bis ss. cod. proc. civ. La seconda fase è invece introdotta con un atto di opposizione proposto con ricorso contenente i requisiti di cui all’art. 414 cod. proc. civ., opposizione che non è una *revisio prioris instantiae*, ma una prosecuzione del giudizio di primo grado, ricondotto in linea di massima al modello ordinario, con cognizione piena a mezzo di tutti gli ‘atti di istruzione ammissibili e rilevanti’. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 51, l. n. 92/2012 e dell’art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. sollevata dal giudice remittente per l’ipotesi in cui la fase dell’opposizione sia da configurarsi come un vero e proprio giudizio di carattere impugnatorio è stata dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte (C. cost., ord. 16 luglio 2014 n. 205) che ha rilevato ‘l’improprio tentativo di ottenere da questa Corte, con uso distorto dell’incidente di costituzionalità, l’avallo dell’interpretazione proposta dal remittente in ordine ad un contesto normativo che egli pur riconosce suscettibile di duplice lettura’; tanto più che il giudice remittente riteneva essere preferibile, e costituzionalmente più compatibile, l’opposta interpretazione, secondo cui andrebbe, invece, escluso un tale contenuto impugnatorio alla opposizione.

Quindi dopo una fase iniziale concentrata e deformalizzata - mirata a riconoscere, sussistendone i presupposti, al lavoratore ricorrente una tutela rapida ed immediata e ad assegnargli un vantaggio processuale (da parte ricorrente a parte eventualmente opposta), ove il fondamento della sua domanda risulti *prima facie* sussistere alla luce dei soli ‘atti di istruzione indispensabili’ - il procedimento si riepande, nella fase di opposizione, alla dimensione ordinaria della cognizione piena con accesso per le parti a tutti gli ‘atti di istruzione ammissibili e rilevanti’.

nalmente più compatibile ... l'interpretazione secondo cui andrebbe, invece, escluso un tale contenuto impugnatorio della opposizione in esame, sul presupposto di una 'natura bifasica' del giudizio di primo grado disciplinato dal predetto art. 1 della legge n. 92 del 2012". In realtà, l'esame dell'ordinanza di rimessione consente di constatare che il Tribunale di Siena aveva affermato che "non è dubbio che il giudizio, eventuale ... *ex commi* 51 ss., abbia struttura e funzione impugnatoria o di riesame (anche per talune espressioni letterali, quali 'contro l'ordinanza', 'opposizione', 'a pena di decadenza entro trenta giorni', 'con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al co. 47')".

Quanto, poi, alle due pronunce della Cassazione - Sezione Lavoro del 2015, anch'esse hanno escluso la natura impugnatoria dell'opposizione, ma semplicemente invocando, a giustificazione di tale conclusione:

a - la pronuncia della Corte cost. n. 326 del 1997, che "ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità dell'art. 51 cpc nella parte in cui non impone l'obbligo di astensione nella causa di merito al giudice che abbia concesso una misura cautelare *ante causam*";

b - le sopra citate ordinanze della Corte Costituzionale (n. 205 del 2014) e delle Sezioni Unite (n. 19674 del 2014).

Ne consegue che, a ben vedere, l'"interpretazione della disposizione denunciata" nel senso sopra ipotizzato (natura non impugnatoria della fase di opposizione), interpretazione che si sarebbe "nel frattempo, consolidata, comunque, in termini di diritto vivente, per effetto dell'intervento ermeneutico della Corte di Cassazione" trova, in realtà, la sua fonte:

- in un pronunciamento della stessa Corte Costituzionale, la quale non si è, tuttavia, espressa su tale soluzione interpretativa, perché si è limitata a dichiarare inammissibile altro incidente di costituzionalità relativo alle medesime norme (peraltro sulla base di un presupposto che sembrerebbe contraddetto dall'esame del provvedimento di rimessione, ovvero che si affermasse possibile l'interpretazione che si intendeva ottenere quale conseguenza della pronuncia richiesta, così rendendo la questione irrilevante);

- in tre pronunce di legittimità, adottate in un arco temporale di circa sei mesi, la prima delle quali, quella delle Sezioni Unite, costituisce un *obiter dictum*, mentre in tutte e tre i pronunciamenti la motivazione consta di un mero richiamo alla succitata ordinanza dichiarativa di inammissibilità emessa dalla Consulta (salvo il riferimento, contenuto nelle sentenze della Sezione Lavoro, alla ordinanza di rigetto della Corte cost. n. 326 del 1997, riferimento palesemente improprio - riguardando la distinta fattispecie processuale nella quale il provvedimento conclusivo del primo procedimento abbia natura cautelare - o tale comunque da escludere la conformità dell'orientamento interpretativo, atteso il disconoscimento della natura cautelare della prima fase del rito Fornero operato dalle Sezioni Unite).

Non si può, allora, fare a meno di dubitare che un orientamento interpretativo formatosi così immotivatamente e sulla base di un tale "ping pong" di acritici richiami possa effettivamente qualificarsi "diritto vivente".

Come è noto, il sintagma "diritto vivente" suole indicare la consolidata ed incontrastata opinione maturata in un congruo periodo temporale sia nella dottrina che nella giurisprudenza in ordine alla portata interpretativa di una norma di legge. È altrettanto noto come la stessa insorgenza del valore giuridico dell'istituto sia dovuta alla rilevanza che allo stesso ha attribuito la Corte Costituzionale, secondo la quale, il criterio della interpretazione conforme a costituzione deve essere temperato dall'impossibilità di superare, per l'appunto, i principi di "diritto vivente"; secondo questa teoria, in presenza di una interpretazione così consolidata da assumere tale qualificazione, al giudice è precluso il ricorso ad una interpretazione adeguatrice, essendo soltanto possibile sollevare la questione di costituzionalità²¹.

²¹ Corte cost. 27 luglio 1989, n. 456; ecc.

Pur rivendicando a sé stessa il potere di verificare quando l'orientamento espresso dal giudice di legittimità possa essere qualificato "diritto vivente", la Corte ha manifestato una serie di criteri applicativi, escludendo, ad esempio, che la fattispecie sia rinvenibile nei casi in cui l'interpretazione offerta dal giudice di legittimità non costituisca "la *ratio decidendi* della richiamata pronuncia, ma ... un semplice *obiter dictum*"²², ovvero a fronte di "poche pronunce del giudice di legittimità" che "fanno propri in modo acritico principi enunciati" in altre pronunce²³; la Corte ha, invece, ritenuto di poter attribuire tale qualificazione ad una evoluzione giurisprudenziale oggetto di "una tendenza ormai uniforme da molti anni"²⁴ o nei casi nei quali le sentenze conformi risultino essere "numerose e distribuite nell'arco di un lungo periodo di tempo"²⁵.

Proprio alla luce di tali pronunciamenti del Giudice delle leggi, non pare che sulla natura non impugnatoria della fase di giudizio *ex art. 1, comma 51, L. n. 92/2012* possa ritenersi formata una *communis opinio* che non consenta all'interprete una lettura costituzionalmente orientata del nuovo rito, tale da ritenere applicabile l'*art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.*, così ponendo la norma al riparo da ogni sospetto di incostituzionalità.

Come è noto, a sensi dell'*art. 18, L. 11 marzo 1953, n. 87*, le sentenze interpretative di rigetto emesse dalla Corte costituzionale con l'intento di chiarire il reale significato del dettato legislativo, hanno efficacia vincolante esclusivamente nel processo in cui è sorta la questione di legittimità costituzionale, solo nell'ambito del quale la questione non può essere riproposta²⁶.

²² Corte cost., sent. 11 maggio 1992, n. 210.

²³ Corte cost., sent. 12 luglio 2002, n. 336.

²⁴ Corte cost., sent. 25 luglio 1984, n. 225.

²⁵ Corte cost., sent. 17 marzo 1998, n. 64; cfr. Corte cost., sent. 14 novembre 2008, n. 373; 24 giugno 2010, n. 227; 15 luglio 2010, n. 255; fanno riferimento a "numerosissime pronunce", l'ordinanza Corte cost. 26 gennaio 1990, n. 33 e 28 aprile 2006, n. 177.

²⁶ Così Cass. 21 marzo 1990, n. 2326, in *Giur. it.*, 1991, I, 1, 82.